

N. R.G. 5972/2016 ed RG 6340/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|---------------------|-----------------------|
| dott. Liliana Guzzo | Presidente rel ed est |
| dott. Lina Tosi | Giudice |
| dott. Luca Boccuni | Giudice |

Nelle cause riunite Rg 5972/2016 e RG 6340/2019
la prima Rg 5972/2016 promossa

da

Linaus srl

Assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to e dom. Lorenzo Taddei
 contro

Soardo Matteo

Assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to e dom. Massimiliano Bertanza
 e contro

BIO FISH s.r.l. in liquidazione

Contumace

e con la chiamata in causa di

Kinzer Alberto

Assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. e dom. Giulio Polati

Interrotta per Fallimento di BIO FISH s.r.l. in liquidazione

e riassunta da

Kinzer Alberto

Assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. e dom. Giulio Polati

nei confronti di

Fallimento Biofish srl in liquidazione

Assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. e dom. Alberto Rinaldi

e

Soardo Matteo

Assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. e dom. Massimiliano Bertanza

e

Linaus srl

Assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to e dom. Lorenzo Taddei

La seconda RG 6340/2019 promossa da

da

Fallimento Biofish srl in liquidazione

Assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to e dom. Lorenzo Taddei



contro

**Soardo Matteo**

Assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. e dom. Massimiliano Bertanza
e con la chiamata in causa di

Kinzer Alberto

Assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. e dom. Giulio Polati
e di

Chubb European Group SE (già Chubb Insurance Company of Europe SE)

Assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. e dom. Giulio Polati
nonché con la ulteriore chiamata in causa di

Ferretto Mario e Pastore Filippo

Assistiti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. e dom. Beatrice Morgante
e con l'intervento di

Linaus Srl

Assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to e dom. Lorenzo Taddei

Conclusioni**FALLIMENTO BIOFISH SRL**

- dichiararsi improcedibile ex art. 146, comma 2, l.fall. l'azione introdotta da Kinzer Alberto con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., notificato il 27.3.2019, procedimento R.G. 5972/2016;
 - previa condanna di Kinzer Alberto alla rifusione al Fallimento Bio Fish s.r.l. delle spese di giudizio per compenso, oltre 15% spese generali c.p.a. i.v.a., disporsi la prosecuzione del procedimento R.G. 6340/2019 e per l'effetto, previo accertamento della responsabilità ex art. 146 l.fall. ed ex art. 2043 c.c., condannare Soardo Matteo al pagamento in favore del Fallimento Bio Fish s.r.l., della somma di € 214.168,29, a titolo di risarcimento dei danni per i crediti non riscossi e di € 20.000,00 per pagamento di debiti non dovuti e, in via alternativa alla prima voce di danno, di € 472.636,60, a titolo di risarcimento dei danni in conseguenza della perdita del capitale sociale e dell'insorgere del dissesto al 31.12.2012 della società Bio Fish s.r.l., o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali.

Con rifusione dei compensi e delle spese per notifica e contributo unificato, oltre 15% spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come per legge.

MATTEO SOARDO**relativamente al procedimento rg 5972/2016**

Contrariis reiectis e previo accertamento di tutto quanto esposto da Matteo Soardo:

NEL MERITO

1. Rigettarsi tutte le istanze deduzioni e/o eccezioni svolte da Linaus Srl, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e/o svolte dal Fallimento Bio Fish Srl, in persona del suo curatore – legale rappresentante *pro tempore*, in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili e/o infondate in fatto ed in diritto.

IN VIA SUBORDINATA

2. Nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande avversarie, accertare e dichiarare che Alberto Kinzer è stato amministratore di fatto di Bio Fish Srl avendo svolto attività gestoria in modo continuo e non episodico.

3. Conseguentemente, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva o, in subordine, la concorrente responsabilità del sig. Alberto Kinzer stabilendo/accertando e dichiarando, in quest'ultimo caso, anche il grado di responsabilità dello stesso sig. Alberto Kinzer.

4. Per l'effetto, nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) della domanda avversaria svolta in via principale e/o le domande svolte dal Fallimento Bio Fish Srl, in persona del suo curatore – legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti di Matteo Soardo condannare il sig. Alberto Kinzer a versare a Linaus Srl, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e/o a favore del Fallimento



di Bio Fish srl, in persona del suo curatore – legale rappresentante *pro tempore*, le somme ritenute di giustizia in base alla responsabilità accertata nei suoi confronti.

5. Nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) della domanda avversaria svolta in via subordinata e/o delle domande svolte dal Fallimento Bio Fish Srl nei confronti di Matteo Soardo, condannare il sig. Alberto Kinzer a versare a Bio Fish Srl, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* e/o al Fallimento Bio Fish Srl, in persona del suo curatore – legale rappresentante *pro tempore*, le somme ritenute di giustizia in base alla responsabilità accertata nei suoi confronti.

6. In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte sub n. 4 e sub n. 5, previo accoglimento delle domande svolte sub nn. 2 e 3, condannarsi il sig. Alberto Kinzer a versare, se del caso anche in via di regresso, a favore di Matteo Soardo l'intera somma che il convenuto dovesse essere condannato a pagare a favore di Linaus Srl, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e/o di Bio Fish Srl, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e/o del Fallimento Bio Fish Srl, in persona del suo curatore – legale rappresentante *pro tempore*, o quella diversa somma ritenuta di giustizia imputabile alla responsabilità accertata in capo ad Alberto Kinzer, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.

IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE

7. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte nel merito sub n. 1, in via subordinata sub nn. 2, 3, 4, 5 e 6, accertare e dichiarare che Linaus Srl è stata amministratrice di fatto di Bio Fish Srl avendo svolto attività gestoria in modo continuo e non episodico per mezzo del sig. Alberto Kinzer.

8. Conseguentemente accertarsi e dichiararsi l'esclusiva o, in subordine, la concorrente responsabilità di Linaus Srl quale amministratrice di fatto di Bio Fish Srl e di Alberto Kinzer nella causazione dei danni, stabilendo/accertando e dichiarando, in quest'ultimo caso, anche il grado di responsabilità di Linaus Srl e dello stesso sig. Alberto Kinzer.

9. Per l'effetto, condannare Linaus Srl, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ed Alberto Kinzer in solido tra loro a versare a favore di Matteo Soardo, se del caso anche in via di regresso, l'intera somma che il convenuto dovesse essere condannato a pagare a favore di Linaus Srl, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e/o di Bio Fish Srl, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e/o del Fallimento Bio Fish Srl, in persona del suo curatore – legale rappresentante *pro tempore*, o quella diversa somma ritenuta di giustizia imputabile alla responsabilità accertata in capo a Linaus Srl e/o ad Alberto Kinzer, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA

10. Si insiste per l'accoglimento delle istanze deduzioni ed eccezioni svolte nelle memorie ex art 183 VI comma cpc nn. 1, 2 e 3, il contenuto delle quali è qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto, e ci si oppone all'ammissione delle avverse istanze deduzioni ed eccezioni.

IN OGNI CASO

11. Accertarsi e dichiararsi la temerarietà della lite radicata da parte attrice e per l'effetto condannarsi Linaus Srl, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a risarcire al convenuto tutti i danni patiti ex art. 96 cpc da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa.

12. Vittoria di spese di lite (anche forfetarie 15%) oltre IVA e Cpa come per legge.

Relativamente al procedimento rg 6340/2019

Il procuratore di Matteo Soardo, in relazione al procedimento RG 6340/2019, richiama e reitera tutte le istanze deduzioni ed eccezioni svolte nel corso del giudizio nonché nella conclusionale e nella replica già depositate (il contenuto delle quali è qui da intendersi integralmente richiamato reiterato e trascritto), opponendosi e chiedendo il rigetto delle avverse difese; dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali istanze e/o eccezioni e/o deduzioni nuove delle controparti; precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 1 (il contenuto della quale è qui da



intendersi integralmente richiamato e trascritto) e, in via istruttoria, come da memorie ex art. 183 VI comma cpc n. 2 e 3 (il contenuto delle quali è qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto).

LINAUS SRL

Quanto al giudizio RG 5972/2016

in via principale:

1) condannarsi il rag. Matteo Soardo, quale ex amministratore di Bio Fish Srl, al pagamento, a favore della società attrice, della somma complessiva di euro 483.000,00 ai sensi dell'art. 2394 c.c., ovvero la minore o maggiore somma che sarà accertata dall'Ill.mo Giudicante, oltre interessi dal dovuto al saldo.

in via subordinata:

2) Condannarsi il rag. Matteo Soardo, quale ex amministratore di Bio Fish Srl, al pagamento, a favore della società Biofish Srl in liquidazione, nella persona del liquidatore pro-tempore, della somma complessiva di euro 511.090,00 ai dell'art. 2476 c.c. ovvero della minore o maggiore somma che sarà accertata dall'Ill.mo Giudicante, oltre interessi dal dovuto al saldo.

In ogni caso:

3) Vittoria di spese, competenze e onorari di causa oltre spese generali, IVA e CPA

In istruttoria: ammettersi i mezzi istruttori così come capitolati in memoria n. 2 ex art. 183, VI comma cpc datata 27.09.2017 nonché in memoria n. 3 ex art. 183 VI comma cpc, datata 17.10.2017 con opposizione ai mezzi istruttori ex adverso capitolati.

Quanto al giudizio RG 640/2019 riunito a giudizio RG 5972/2016

In adesione alle domande formulate dal Fallimento Bio Fish srl nel proprio atto di citazione - previo accertamento della responsabilità ex art. 146 l. fall. ed ex art. 2043 c.c. condannare Matteo Soardo al pagamento in favore del Fallimento Bio Fish srl della somma di Euro 214.168,29 a titolo di risarcimento dei danni per i crediti non riscossi e di Euro 20.000,00 per pagamento di debiti non dovuti e, in via alternativa di Euro 472.636,60, a titolo di risarcimento dei danni in conseguenza della perdita del capitale sociale e dell'insorgere del dissesto al 31.12.2012 della società Bio Fish srl, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali;

In istruttoria: ammettersi i mezzi istruttori così come capitolati in memoria n. 2 ex art. 183, VI comma cpc datata 20.11.2020 nonché in memoria n. 3 ex art. 183 VI comma cpc, datata 15.12.2020 con opposizione ai mezzi istruttori ex adverso capitolati.

KINZER ALBERTO

Quanto al giudizio n. 5972/2016

Nel merito:

- Rigettarsi per tutte le causali di cui alla narrativa, tutte le domande e le eccezioni *ex adverso* proposte nei confronti del dott. Alberto Kinzer, giacché infondate in fatto e in diritto.

- Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa

In via istruttoria:

Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie, da intendersi qui integralmente trascritte, formulate nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc depositata in data 27/9/2017 e nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata in data 17/10/2017, opponendosi ai mezzi di prova *ex adverso* formulati per tutte le ragioni ivi dedotte.

Quanto al giudizio n. 6340/2019

In via pregiudiziale

- autorizzarsi, per le causali di cui alla narrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 106 c.p.c. e 269 c.p.c. la chiamata in causa dei sigg. Mario Ferretto, nato a Monselice (PD), il 17/04/1960, residente in Cavaion Veronese (VR), via San Michele n. 15, C.F. FRRMRA60D17F382T, e Filippo Pastore, nato a Stanghella (PD), il 08/09/1966, residente in Verona, Via Bezzacca n. 8, C.F. PSTFPP66P08I938W.

Nel merito:



- Rigettarsi per tutte le causali di cui alla narrativa della comparsa di costituzione del 5/3/2020, tutte le domande e le eccezioni *ex adverso* proposte nei confronti del dott. Alberto Kinzer, giacché infondate in fatto e in diritto.

Nel merito in via subordinata:

- Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte nei confronti di Alberto Kinzer, accertarsi e dichiararsi, per le causali di cui alla narrativa della comparsa di costituzione del 5/3/2020, l'esclusiva o, in subordine, la concorrente responsabilità dei Sigg. Mario Ferretto e Filippo Pastore per il loro ruolo di amministratori di fatto di Bio Fish Srle per l'effetto condannarli, anche in via solidale e ciascuno per il proprio titolo e grado di responsabilità, a manlevare e tenere indenne Alberto Kinzer di qualsiasi somma che quest'ultimo fosse tenuto a versare al Fallimento Bio Fish Srl, in persona del Curatore al Curatore, e/o comunque da ogni effetto conseguente ad una eventuale sentenza di condanna.

In ogni caso:

- Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie, da intendersi qui integralmente trascritte, formulate nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc depositata in data 25/11/2020, opponendosi ai mezzi di prova *ex adverso* formulati per tutte le ragioni ivi dedotte.

PASTORE FILIPPO E FERRETTO MARIO

Nel merito in via principale

Rigettarsi le domande avanzate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Nel merito anche in via riconvenzionale Condannarsi, per i motivi esposti in narrativa, il Fallimento Bio Fish Srl in persona del curatore pro tempore e il signor Alberto Kinzer, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni a favore di Filippo Pastore e Mario Ferretto, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., anche con somma equitativamente determinata.

In ogni caso

Con vittoria di compensi e spese (con riconoscimento di IVA, CPA 4% e spese generali 15%).

CHUBB EUROPEAN GROUP SE (già Chubb Insurance Company of Europe SE)

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così

1. Nel merito, in via principale:

accertare e dichiarare l'assenza di ogni e qualsivoglia responsabilità del Dott. Matteo Soardo per i fatti di cui è causa e, per l'effetto, **respingere** la domanda di garanzia assicurativa svolta nei confronti di Chubb European Group SE;

2. In via subordinata:

per la denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo al Rag. Matteo Soardo, con conseguente condanna dell'Assicurato al pagamento di somme di denaro in favore del Fallimento Bio Fish S.r.l.:

respingere la domanda di garanzia assicurativa svolta nei confronti di Chubb European Group SE per tutti i motivi spiegati in atti;

3. In via ulteriormente subordinata:

per la denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un qualsiasi obbligo indennitario in capo a Chubb European Group SE:

contenere qualsiasi eventuale obbligo indennitario in capo alla Compagnia nei limiti della quota di responsabilità parziale accertata in capo al Rag. Matteo Soardo e, in ogni caso, entro il massimale previsto nella Polizza, ove non eroso per effetto di altri sinistri.

In ogni caso:

con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge



RAGIONI DELLA DECISIONE**Causa rg 5972/2016**

La società Linaus srl, professatasi sia socia di Bio Fish srl sia creditrice della stessa società per la somma di € 483.000,00 (di cui € 250.000,00 a fronte di corresponsione alla società di tal importo a titolo di finanziamento fruttifero ed € 233.000,00 a fronte della corresponsione di detta somma a CREDEM a fronte dello scoperto di c/c bancario della società e della attivazione da parte della banca della garanzia rilasciata dalla socia Linaus srl), ha convenuto in giudizio Matteo Soardo e Biofish srl in liquidazione esponendo che il primo era stato amministratore unico della società sin dalla sua costituzione nel 2012 e fino alla messa in liquidazione della società nel 2014 e in tale veste aveva posto in essere plurime condotte di mala gestio; ha precisato di agire sia con l'azione ex art 2394 cc da ritenersi applicabile anche alle srl. sia con l'azione ex art 2476 III comma cc..

Ha premesso che in data 20.4.2012 era stata costituita la società Bio Fish srl avente quali soci la attrice Linaus srl per la quota del 40% del capitale sociale ed Enterprise srl con quota del 60% del capitale sociale e che oggetto sociale della neo costituita Bio Fish srl era *“la commercializzazione in Italia e all'estero sia all'ingrosso che al dettaglio di prodotti ittici ..e quant'altro attiene alla alimentazione umana e animale, nonché il trasporto con i mezzi specializzati societari di prodotti ittici anche di e per conto di terzi”*.

Ha poi esposto che la società aveva iniziato ad operare con un primo acquisto di merce proveniente da un fallimento; la merce era stata stoccata presso un centro logistico e da un primo controllo era emerso una discordanza tra la merce acquistata e quella effettivamente consegnata ma l'amministratore pur informato di questo era rimasto inerte.

Inoltre in tutta la sua attività l'amministratore aveva fatto susseguire ordini di acquisti del tutto sproporzionati rispetto alle reali necessità del magazzino in prospettiva dei dati previsionali di vendita di tal che la merce spesso rimaneva in magazzino sino a diventare incommerciabile.

Molte operazioni di vendita poi, anche per quantità consistenti, erano avvenute in favore di imprese commerciali appena avviate, prive di solidità economica senza previa verifica della affidabilità e sostenibilità e senza richiedere le dovute garanzie, con accettazione quale mezzo di pagamento di assegni post datati che alla data di scadenza venivano sistematicamente “rinegoziati” dai clienti.

L'amministratore altresì non si era attivato per il recupero nei confronti dei clienti insolventi.

Il magazzino era stato gestito in modo anomalo, le quantità effettive non coincidevano con quelle teoricamente presenti e l'amministratore non si era mai attivato a risolvere le anomalie a fronte della differenze inventariali; neppure vi erano i verbali di smaltimento della merce scaduta e/o avariata.

Infine la condotta dell'amministratore era anche censurabile sotto il profilo di erogazione di utili a soggetti estranei alla compagine sociale: risultava infatti che egli avesse erogato € 20.000,00 a tal Pastore Filippo a titolo di anticipo sull'utile benchè il Pastore non avesse alcun rapporto sociale con Bio Fish srl e benchè peraltro non vi fossero utili da distribuire né in ogni caso delibere della assemblea dei soci che avessero disposto la distribuzione di utili.

Ha affermato che la condotta del Soardo aveva comportato un pregiudizio patrimoniale per la società per un importo pari ad almeno € 511.090,00; ha altresì affermato che aveva provocato anche danno ad essa Linaus pari ad € 483.000,00 posta l'impossibilità della società a soddisfare il suo credito.

Ha pertanto concluso chiedendo in principalità la condanna di Soardo Matteo ex art 2394 cc al pagamento alla attrice della somma di € 483.000,00 o la diversa somma di giustizia oltre interessi e in via subordinata la condanna di Soardo Matteo ex art 2476 cc al pagamento alla società Bio Fish srl della somma di €511.090,00 o la diversa somma di giustizia oltre interessi.

Soardo Matteo nel costituirsi in giudizio dopo aver dato atto di aver ricoperto da aprile 2012 a luglio 2014 la carica di amministratore unico ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di Linaus srl relativamente alla azione sociale di responsabilità e contestato altresì nel merito la relativa domanda;

ha altresì eccepito la inammissibilità della domanda svolta ex art 2394 cc.. ed inoltre dedotto in ordine alla infondatezza

Ha poi affermato che il vero “dominus” della società era stato Alberto Kinzer, (socio di Linaus srl assieme alla moglie Maria Ghedini) che si era sempre intromesso nella gestione societaria tanto che ogni attività gestoria ed ogni decisione venivano poste in essere solo dopo l’approvazione del Kinzer; egli prendeva decisioni, imponeva veti, impartiva direttive e strategie in tutti gli ambiti della gestione societaria affiancandosi all’amministratore di diritto ed anzi spesso sovrastandolo. Subordinatamente ha dedotto che il ruolo di amministratore di fatto era svolto da Linaus srl a mezzo del Kinzer.

Ha chiesto in via preliminare ed ottenuto lo spostamento d’udienza per la chiamata in causa di Alberto Kinzer. formulando in via di subordinate nei confronti del medesimo quale preteso amministratore di fatto (ed in via di ulteriore subordinate nei confronti di Linaus srl quale pretesa amministratrice di fatto) le domande trascritte in premessa.

Alberto Kinzer si è costituito in giudizio negando di aver svolto il ruolo di amministratore di fatto e chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.

Biofish srl in liquidazione non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace.

Le parti costituite hanno depositato le memorie ex art 183 VI comma cpc.

Ammesse prove orali e fissata l’udienza per escussione dei testi all’udienza del 6.11.2018 la difesa parte attrice ha dichiarato che Bio Fish srl in liquidazione è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Verona 74/2018 del 28/29 maggio 2018 ed il giudice ha dichiarato l’interruzione del giudizio.

La causa è stata riassunta da Alberto Kinzer che ha notificato l’atto di riassunzione e pedissequo decreto a Soardo Matteo, a Linaus srl e al Fallimento Bio Fish srl in liquidazione.

Soardo Matteo ha depositato comparsa di costituzione con cui ha richiamato tutto quanto già precedentemente dedotto.

Si è costituito il Fallimento Bio Fish srl dando atto che esso con atto di citazione del 17.6.2019 aveva già esercitato ex novo autonomamente azione ex art. 146 l.fall. nei confronti ex amministratore Soardo Matteo, radicando il procedimento R.G. 6340/2019, presso il medesimo Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa.

Trattavasi di giudizio fondato sulla responsabilità ex art. 146 l.fall. dell’amministratore della società fallita, Soardo Matteo, in cui il Fallimento aveva svolto più ampia e diversa azione contestando al Soardo Matteo anche addebiti anche ulteriori e diversi rispetto a quelli fatti oggetto della controversia riassunta ed in cui il Fallimento aveva cumulato sia l’azione sociale sia l’azione a tutela della massa dei creditori sociali tutti.

Ha concluso chiedendo in via principale che venisse disposta la riunione delle due cause e in via subordinata che venisse dichiarata improcedibile la azione di cui al procedimento riassunto affermando che essendo il curatore fallimentare l’unico soggetto legittimato ad esperire l’azione di responsabilità ex art. 146, comma 2, l.fall., nei confronti degli organi di amministrazione di società fallita, l’azione introdotta prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del fallimento era improcedibile, qualora il fallimento manifestasse l’intenzione di non proseguire l’azione.

Anche Matteo Soardo ha nel proseguo dedotto l’improcedibilità del giudizio oltre che il difetto di interesse del Kinzer alla riassunzione del giudizio.

RG 6340/2019

Con separato atto di citazione (giudizio RG 6340 /2019) il Fallimento Bio Fish in liquidazione ha convenuto in giudizio Soardo Matteo già amministratore della società fallita, e ciò ex art 146 LF adducendo quale malagestio l’aver egli effettuato negli anni 2012, 2013 e 2014, forniture di merce senza avere adeguatamente verificato la solvibilità dei clienti, senza richiedere il rilascio di doverose



garanzie ed accettando modalità anomale di pagamento (assegni post datati) nonché per aver erogato senza titolo a Pastore Filippo l'importo di € 20.000,00.

In via alternativa l'azione è stata esercitata nei confronti dell'ex amministratore anche per avere effettuato, successivamente alla perdita del capitale sociale in data 31.12.2012 o 31.12.2013, operazioni non conservative, fonte di nuovo rischio per la società, in violazione dell'art. 146 l.fall., in combinato con gli artt. 2482-bis, 2482-ter, 2484, 2485, 2486, 2476, comma 3 e 6, c.c., ritardando l'apertura della fase di liquidazione della società fino al 22.7.2014 nonché per avere, successivamente all'insorgere del dissesto del 31.12.2012 o 31.12.2013, esercitato attività di impresa, anziché chiedere la dichiarazione di fallimento della società in proprio, in violazione dell'art. 217, comma 1, n. 4, l.fall., con conseguente responsabilità ex art. 2043 e 2476, comma 3, c.c..

Il danno è stato quantificato dal Fallimento, in € 214.168,29 pari alla perdita patrimoniale conseguente ai crediti insoluti erogati in difetto di accertamento della solvibilità dei creditori, oltre all'importo di € 20.000,00, erogato senza causa. In via alternativa in € 487.833,00 (calcolato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali) quale danno derivante dalla prosecuzione di attività non conservativa dopo la perdita del capita (31.12.2012) e dopo l'insorgere del dissesto.

Matteo Soardo si è costituito con comparsa dd 11.10.2019 eccependo l'intervenuta prescrizione delle domande svolte dal Fallimento; ha altresì contestato i singoli addebiti, il nesso di causa e il preteso danno ha affermato che il vero "dominus" della società era stato Alberto Kinzer che aveva agito quale amministratore di fatto e si era sempre intromesso nella gestione societaria tanto che ogni attività gestoria ed ogni decisione venivano poste in essere solo dopo l'approvazione del Kinzer

Ha pertanto chiesto in via preliminare ed ottenuto il differimento di udienza per la chiamata in causa di Alberto Kinzer, nonché per la chiamata in causa della Compagnia di assicurazioni Chubb Insurance Company of Europe SE- Chubb European Group se assumendo di aver stipulato con detta compagnia la polizza n. 82368835 RC denominata "*Chubbexecutive – polizza responsabilità civile individuale degli amministratori o direttori generali*" e formulando nei confronti dei terzi chiamati le conclusioni trascritte in premessa.

CHUBB EUROPEAN GROUP SE (già Chubb Insurance Company of Europe SE si è costituita in giudizio chiedendo nel merito, in via principale che venisse accertata e dichiarata l'assenza di ogni e qualsivoglia responsabilità del Soardo per i fatti di cui è causa e, per l'effetto, venisse respinta la domanda di garanzia assicurativa svolta nei confronti di Chubb European Group SE.

In via subordinata ha dedotto che la polizza era valida per il periodo che andava dal 14.11.2013 al 30.11.2014 ed era strutturata secondo lo schema *Claims Made*, ossia "a richiesta fatta", dunque era volta a coprire i sinistri avanzati per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo Assicurativo e denunciati alla Compagnia durante lo stesso periodo: nel caso in esame la richiesta di risarcimento ed anche la denuncia di sinistro si collocavano nel luglio 2019 ben oltre la data di cessazione della polizza di tal che ha chiesto che venisse per tale ragione respinta la domanda di garanzia assicurativa svolta nei confronti di Chubb European Group SE.

In via ulteriormente subordinata per l'ipotesi di accertamento di un qualsiasi obbligo indennitario in capo a Chubb European Group SE ha chiesto che qualsiasi eventuale obbligo indennitario in capo alla Compagnia fosse contenuto entro il massimale previsto nella Polizza, qualora non eroso per effetto di altri sinistri.

Si è costituito in giudizio anche il terzo chiamato Alberto Kinzer associandosi alle deduzioni del Fallimento attore quanto alla responsabilità dell'amministratore Soardo e negando di aver mai svolto il ruolo di amministratore di fatto della società e chiedendo dunque il rigetto delle domande nei suoi confronti

A sua volta ha affermato che Mario Ferretto e Mario Pastore avevano svolto in modo continuativo e non episodico le funzioni tipiche dell'amministratore di diritto così assurgendo ad amministratori di



fatto ed ha chiesto ed ottenuto il differimento di udienza per la loro chiamata in causa chiedendo nei loro confronti che nel caso di accoglimento anche solo parziale delle domande svolte nei suoi confronti venisse dichiarata la loro esclusiva o in subordine concorrente responsabilità per il ruolo da essi svolto di amministratori di fatto e chiesto la loro condanna a manlevarlo e tenerlo indenne da quanto fosse tenuto a versare al Fallimento attore.

Si sono costituiti Mario Ferretto e Filippo Pastore chiedendo il rigetto delle domande avanzate nei loro confronti con condanna del chiamante Kinzer ex art 96 cpc per responsabilità aggravata. E' inoltre intervenuto ingiudizio Linaus srl (in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alberto Kinzer) affermando di avere l'interesse ex art. 100 cpc a spiegare intervento nel giudizio de quo a sostegno delle richieste economiche formulate dal Fallimento Bio Fish Srl che, qualora accolte avrebbero comportato l'acquisizione di somme di cui, in sede di riparto, avrebbe beneficiato proprio la pressochè unica creditrice, Linaus srl.

Soardo Matteo ha eccepito la inammissibilità dell'intervento di Linaus srl.

ooo

I due giudizi sono stati riuniti e sono stati concessi alle parti del giudizio rg 6340 2019 i termini per il deposito delle memorie ex art 183 VI cpc;

All'esito, il giudice con ordinanza 8.7.2021, ha rilevato che *“la riunione per costante giurisprudenza lascia inalterata l'autonomia del giudizio per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo ed in particolare permangono le preclusioni istruttorie e/o le decadenze che non sono superabili “ordinariamente” dalle stesse parti con la proposizione di ulteriore giudizio; ha altresì rilevato che “nel caso di Fallimento è rimesso al curatore se proseguire nel procedimento già instaurato (subentrando nella posizione del precedente attore che ha perso la legittimazione e con le preclusioni già maturate) ovvero non coltivarlo ed instaurare autonomamente un giudizio ex art 146 LF” ed ha ritenuto “che pertanto pur a fronte della riunione tra le due controversie la questione afferente la procedibilità del primo giudizio non appare affatto “superata”*; ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni. Vi è stata poi rimessione sul ruolo per la acquisizione della documentazione comprovante il perimetro della autorizzazione del G.D; sono state nuovamente precisate le conclusioni come riportate in premessa e all'esito di concessione di termini per conclusionali e repliche le due cause sono state trattenute in decisione dal Collegio.

ooo

Causa Rg 5972/2016

Il Fallimento di Biofish srl pur dopo aver richiesto espressamente e ottenuto la riunione dei due giudizi, a seguito della ordinanza di cui sopra ha richiesto che il procedimento rg 5972/2016 venga dichiarato improcedibile, conformemente peraltro alla autorizzazione *illo tempore* ottenuta dal GD che dopo aver autorizzato il Fallimento a non riassumere il giudizio pendente, aveva invece autorizzato l'instaurazione di nuovo giudizio ex art 146 LF in cui far valere i vari comportamenti di mala gestio di cui alla nuova citazione (giudizio RG 6340/2019) autorizzando altresì la costituzione nel giudizio pendente (RG 5972/16) ai fini di farne dichiarare la improcedibilità.

Va osservato che a seguito del Fallimento di srl il socio che abbia promosso l'azione di responsabilità sociale nella qualità di sostituto processuale della società ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c.. perde la legittimazione e così pure il singolo creditore che abbia proposto l'azione del creditore sociale nel mentre il Fallimento è legittimato ad agire con l'azione ex art 146 lf, azione che “assorbe” sia l'azione sociale sia azione dei creditori sociali quest'ultima configurandosi in costanza di procedura fallimentare, come azione “di massa”. Finché dura il fallimento non può “sopravvivere” la legittimazione del singolo creditore sociale all'azione dei creditori sociali restando salva solo la



diversa azione, individuale e per danno “diretto” del terzo ex art 2476 VI (ora VII) comma c.c. azione che non è predicata nel presente procedimento.

Ne consegue che nel caso di giudizio di responsabilità già pendente verso l'organo amministrativo della società qualora intervenga il Fallimento della società spetta solo al Fallimento la decisione di proseguire con le azioni originariamente promosse accettando la causa nello stato in cui si trova con le eventuali preclusioni assertive ed istruttorie già maturate; in difetto di ciò la domanda va dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva degli originari attori.

Nel caso di specie il Fallimento ancor prima della sua costituzione nel giudizio riassunto rg 5972/ /2016 ha instaurato verso l'amministratore un autonomo giudizio ex art 146 L F - di cui ha dato atto nel costituirsi nel giudizio riassunto - così dimostrando di voler iniziare ex novo la causa di responsabilità verso il Soardo ex art 146 LF e di non voler proseguire la causa interrotta; in tal senso peraltro erano pure le determinazioni del Giudice delegato al Fallimento. Nel giudizio RG 5972/16 del resto il Fallimento pur richiedendo la riunione ha poi inequivocabilmente concluso per la declaratoria di improcedibilità.

Il giudizio per *mala gestio* già pendente, in difetto di volontà in tal senso del Fallimento, non può dunque procedere per impulso di altri soggetti ed in particolare del terzo chiamato verso cui sono state rivolte domande solo da convenuto ed in via meramente subordinata; dette domande svolte nei suoi confronti infatti presuppongono la procedibilità delle domande originariamente svolta da parte attrice verso parte convenuta di tal che in difetto di procedibilità di queste ultime il terzo chiamato difetta di interesse alla riassunzione.

Né può ritenersi che sussista un autonomo giuridico interesse del chiamato in causa alla riassunzione per ottenere, in relazione al giudizio interrotto la regolamentazione delle pregresse spese di lite (interesse peraltro solo da ultimo adombrato nel mentre egli ha proceduto *tout court* alla riassunzione del giudizio richiamando le difese e conclusioni tutte svolte nel giudizio ante fallimento) posto che per il caso della mancata riassunzione nei termini, opera l'estinzione del giudizio e le spese di lite sono regolate *ex lege* ai sensi dell'art 310 ultimo comma cpc.

Il giudizio RG 5972/16 va dunque definito con declaratoria di improcedibilità delle domande originariamente svolte dagli attori e declaratoria di difetto di interesse alla riassunzione del Kinzer. con conseguente inammissibilità della riassunzione.

Essendo detto giudizio RG 5972/2016 definito con la presente sentenza, vanno regolate le spese successive alla riassunzione: le spese di lite del Fallimento e di Soardo che costituitisi a seguito della notifica del ricorso per riassunzione hanno poi dedotto l'improcedibilità e/o il difetto di interesse alla riassunzione del Kinzer vanno poste a carico di quest'ultimo e liquidate come in dispositivo, secondo scaglio di valore e per la sola attività svoltasi relativamente alla fase post riassunzione. Vanno invece compensate le spese tra Kinzer e Linaus srl c posto che quest'ultima ha assunto in relazione a dette questioni posizione “adesiva” alle tesi del Kinzer ribadendo anche da ultimo la sussistenza in capo a quest'ultimo dell'interesse alla riassunzione.

Il giudizio RG 5972/2016 così definito va separato dal giudizio RG 6340/19 come da separata ordinanza.

RG 6340/2019

Nel giudizio che prosegue va sin d'ora dichiarato il difetto di interesse dell'interveniente Linaus srl

Invero anche per svolgere un intervento adesivo dipendente è necessario che il terzo che intenda sostenere le ragioni di alcuna delle parti, vi abbia un proprio interesse non meramente di fatto ma



giuridico. Nel caso di specie si è già detto esser venuta meno la legittimazione di Linaus sia per la azione sociale che per quella svolta quale creditore sociale; l'interesse sotteso all'intervento adesivo di Linaus srl in una causa in cui la legittimazione è "passata" in via esclusiva alla curatela Fallimentare sarebbe integrato a detta di Linaus dal suo interesse ad ottenere una miglior soddisfazione in sede di riparto qualora la azione del Fallimento venisse accolta; tale interesse non configura però un vero e proprio interesse giuridico all'accoglimento delle domande svolte dal Fallimento nel presente procedimento bensì un interesse di fatto: la decisione della presente controversia non incide invero in alcun modo sulla posizione giuridica di Linaus (il suo diritto di credito verso la società ora fallita non dipende in alcun modo dall'esito del presente giudizio) bensì al più ed indirettamente sulla sua possibilità in fatto di ottenere maggior soddisfacimento di detto credito di tal che l'interesse di Linaus non è tale da rendere ammissibile lo svolto intervento *ad adiuvandum*. Posto che la causa viene definita nei confronti dell'interveniente il medesimo va condannato a rifondere a Soardo Matteo - che si è opposto all'intervento sostenendone la inammissibilità- le spese di lite (liquidate tenendosi conto dello scaglione di valore e nel minimo); le stesse vanno invece compensate con le altre parti che nulla hanno eccepito sul punto.

Per il resto la causa RG 6340/2019_ va rimessa in istruttoria come da separato provvedimento.

P.Q.M.:

Il Tribunale

definitivamente decidendo la causa RG 5972/2016

- 1) dichiara la improcedibilità del giudizio relativamente alle originarie domande attoree ed il difetto di interesse alla riassunzione di Kinzer Alberto con conseguente inammissibilità della riassunzione da egli posta in essere;
- 2) condanna Kinzer Alberto a rifondere al Fallimento Bio Fish srl in liquidazione e a Soardo Matteo le spese di lite della fase del procedimento successiva alla riassunzione, spese che liquidano per ciascuna di dette parti in € 7500,00 per compenso professionale oltre spese generali ed oltre IVA e CPA sugli importi ex lege assoggettabili
- 3) compensa le spese di lite tra Kinzer Alberto e Linaus srl

decidendo nella causa RG 6340/2019

- 1) dichiara inammissibile l'intervento di Linaus srl
- 2) condanna Linaus s rl a rifondere a Matteo Soardo le spese di lite che liquida in € 11.229,00 per compenso professionale oltre spese generali ed oltre IVA e e CPA sugli importi ex lege assoggettabili;
- 3) compensa le spese di lite tra Linaus srl e le altre parti

dispone con separata ordinanza per la separazione del giudizio definito RG 5972/2016 dal procedimento RG 6340/19 ed altresì per il proseguo della causa RG 6340/19 tra Fallimento Bio Fish in liquidazione srl, Matteo Soardo, Kinzer Alberto, Pastore Filippo Mario Ferretto e Chubb European Group se.

Venezia 25.1.2023

La Presidente rel ed est.

Dott Liliana Guzzo





osservatoriodirittoimpresa.it

